

**GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA**

Giurisdizione

riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo

**PENSIONI**

Giudizio pensionistico

**Fatto - Diritto P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Primo Presidente f.f. -

Dott. TRIFONE Francesco - Presidente di sez. -

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -

Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -

Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -

Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23809/2011 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LA ROSA Aurelio, per delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

INPDAP;

- intimato -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 479/2011 del GIUDICE DI PACE di TARANTO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/12/2012 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF.

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Il relatore designato a norma *dell'art. 377 c.p.c.*, ha depositato una relazione del seguente tenore:

"1.- F.G., dipendente pubblico collocato in pensione, titolare di trattamento pensionistico con decorrenza 1.04.09, con atto di citazione ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Taranto l'INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica per ottenere il risarcimento dei danni che assume di aver subito a seguito dell'interruzione del pagamento della pensione dall'1.04 al 31.08.09 e del successivo incompleto pagamento. Il ritardo del pagamento, sostiene l'attore, fu causato dalla segnalazione di un credito vantato dalla locale Agenzia delle Entrate in forza di cartelle esattoriali che si assumono illegittimamente emesse, tanto da essere annullate dal giudice tributario.

2.- Costitutosi in giudizio, l'Istituto convenuto ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti ed ha contestato la domanda nel merito. Il F. chiede alle Sezioni unite di regolare preventivamente la giurisdizione, dichiarando la competenza del giudice ordinario. Alla richiesta di regolamento non risponde l'INPDAP, cui pure il ricorso è stato notificato.

3.- Sostiene il richiedente che la giurisdizione del giudice contabile sarebbe circoscritta alle controversie aventi ad oggetto il diritto a pensione o la quantificazione della prestazione e, comunque, la contestazione dei provvedimenti dell'Amministrazione incidenti sul diritto a pensione.

4.- La giurisprudenza delle Sezioni unite ritiene che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni ( *R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62*) ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (S.u. 14.06.05 n. 12722, 18.03.99 n. 152, 16.01.03 n. 573).

5.- In particolare, la giurisdizione esclusiva e piena della Corte dei Conti sul rapporto pensionistico implica l'appartenenza alla medesima giurisdizione anche delle domande di risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto (cfr.

S.u. 31.01.08 n. 2298 e 5.98.94 n. 7268, secondo cui nella giurisdizione della Corte dei Conti rientrano non solo le controversie concernenti il diritto alla rivalutazione ed agli interessi su crediti per pensioni ma anche la domanda di risarcimento del danno per l'inadempimento dell'obbligo pensionistico, quali siano l'entità del risarcimento richiesto ed i criteri di determinazione del danno invocati, nonchè S.u. 28.10.98 n. 10732 e 23.01.95 n. 762).

6.- Considerato che nel caso di specie la domanda ha ad oggetto il risarcimento del danno che il ricorrente F. assume di aver subito per l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica in conseguenza di un provvedimento di sospensione del pagamento dei ratei maturati, alla luce delle espresse considerazioni, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti".

La corte condivide tali considerazioni, che non appaiono idoneamente scalfite dai rilievi formulati nella memoria successivamente depositata dal ricorrente, il quale insiste nel sostenere che la causa apparterrebbe alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario, ma si limita a tal fine ad invocare precedenti giurisprudenziali afferenti in via generale al riparto di giurisdizione tra quel giudice ed il giudice amministrativo, oppure precedenti in tema di giurisdizione del giudice contabile sui rapporti pensionistici che non hanno però attinenza con la presente fattispecie, senza invece in alcun modo confutare i principi di diritto posti a base della giurisprudenza citata nella relazione sopra riferita.

Deve perciò esser dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti, senza necessità di provvedimenti in materia di spese del presente regolamento nel cui ambito l'ente intimato non ha svolto difese.

P.Q.M.

La corte, pronunciando su ricorso, dichiara che la giurisdizione compete alla Corte dei Conti.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2013